

Ripercussioni costituzionali dell'iniziale, mancata approvazione del rendiconto generale dello Stato[#]

di Ilario Nasso *
(29 novembre 2011)

SOMMARIO: I. Lo svolgimento della vicenda. – II. Natura e rilievo del rendiconto dello Stato, nei suoi rapporti con la legge di bilancio. – III. L'incidenza delle leggi di bilancio sul legame fiduciario tra Parlamento e Governo. – IV. Le conseguenze istituzionali della reiezione del rendiconto. – V. Segue: gli scenari ipotizzabili (ovvero, dell'apparentemente ineliminabile dicotomia tra "essere" e "dover essere"). – VI. Brevi considerazioni sull'effettività della fiducia accordata al Governo in carica *ratione temporis*. – VII. L'apparente «esizialità» delle deliberazioni parlamentari sul rendiconto (avuto riguardo alla tenuta delle maggioranze), e l'inspiegabilità di certe scelte istituzionali succedutesi all'iniziale reiezione.

I. Lo svolgimento della vicenda.

Nella seduta dell'11 ottobre 2011, la Camera dei Deputati veniva convocata per l'esame dei disegni di legge A. C. 4621, di approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010, e A. C. 4622, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2011 (entrambi precedentemente licenziati dal Senato).

Ultimata la discussione, era dato corso alle operazioni di voto sull'articolato della proposta governativa, ma l'intervenuta reiezione del primo articolo del disegno di legge determinava l'immediato arresto dell'intero *iter* di approvazione.

II. Natura e rilievo del rendiconto dello Stato, nei suoi rapporti con la legge di bilancio.

Il rendiconto generale dello Stato corrisponde al bilancio consuntivo caratteristico dei sistemi di contabilità privata, e deve la sua denominazione alla scelta costituzionale d'attribuire al bilancio propriamente detto la sola determinazione delle scelte (*pro futuro*) concernenti la gestione finanziaria, per devolvere ad un distinto documento contabile il compito di rappresentare (*pro praeterito*) l'esito della gestione compiuta nel corso dell'esercizio finanziario precedente.

La terminologia impiegata appare opportunamente denotativa dell'esigenza di gravare il Governo di un obbligo di rendicontazione delle modalità d'impiego delle risorse di cui abbia disposto, in esecuzione degli stanziamenti contenuti nella legge di bilancio.

Di quest'ultima, peraltro, il rendiconto condivide la doverosità, la periodicità annuale¹, il monopolio governativo dell'iniziativa e quello parlamentare dell'approvazione, nonché la riserva di legge d'Assemblea, non tollerando il ricorso a procedimenti legislativi diversi da quello ordinario, ex art. 72, IV c., Cost.

[#] Scritto proposto dal Prof. Antonio Saitta

¹ È doveroso, tuttavia, rammentare come la prassi abbia più volte ritenuto non vincolante il termine annuale di presentazione del disegno di legge sul Rendiconto, sino a giungere all'approvazione contestuale – nel 1969 – di ben sette disegni di legge sui rendiconti riferiti agli esercizi andanti dal 1960 al 1968: la circostanza è riferita da N. LUPO, *Commento all'art. 81 Cost.*, in AA. VV., *Commentario alla Costituzione*, R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), vol. II, Torino 2006, 1592.

Il rendiconto dello Stato si ripartisce nel conto del bilancio, in cui sono esplicate le risultanze della gestione di entrate e uscite, e nel conto generale del patrimonio, indicativo delle attività e passività finanziarie e patrimoniali.

La riserva governativa nell'iniziativa legislativa sul rendiconto è speculare all'analoga riserva dettata in materia di bilancio dello Stato: mentre, infatti, il secondo delinea in prospettiva ipotetica l'andamento delle entrate e delle uscite per l'anno successivo a quello di approvazione (in coerenza alla natura previsionale del bilancio stesso), il primo presenta il definitivo assetto delle somme versate e incamerate dallo Stato nell'esercizio finanziario appena concluso. È, pertanto, facilmente intuibile il nesso d'interdipendenza che giunge a caratterizzare i documenti contabili *de quibus*: il rendiconto farà riferimento all'anno antecedente (e al relativo esercizio finanziario), ma vedrà riverberare i propri effetti anche sulle disposizioni del bilancio di previsione (approvato per l'anno successivo), poiché identificherà in via terminativa le effettive disponibilità finanziarie e patrimoniali sulle quali fare affidamento, alla luce di quanto accaduto nell'esercizio svoltosi nell'ultimo anno.

Il bilancio di previsione, dunque, deve nulla di meno che la sua coerenza e credibilità al tenore delle emergenze contabili desumibili dal rendiconto generale, al quale non a caso è associato, in sede di discussione parlamentare, un ulteriore disegno di legge, detto "di assestamento".

Il d. d. l. di assestamento, in particolare, prendendo atto dei riscontri del rendiconto governativo, apporta variazioni (non di rado significative) all'articolato della legge di bilancio, ridimensionandone – ancorché *ex post*, ossia successivamente alla sua approvazione parlamentare – la natura presuntiva. Essendo, infatti, il bilancio di previsione un atto incardinato su quantità economiche presunte, un suo correttivo s'impone – allo scopo di renderlo maggiormente aderente alla realtà dei conti finanziari – nel momento in cui si abbia contezza definitiva dei residui passivi del precedente esercizio finanziario, dei quali solo il rendiconto generale potrebbe offrire un quadro esaustivo: da ciò discende l'obbligatorietà della stessa legge di assestamento².

Sarebbe, pertanto, almeno ingenuo degradare il rendiconto a mera presa d'atto del saldo di entrate e uscite pregresse: in realtà, i flussi finanziari – al di là delle tecniche contabili, che ne parcellizzano i valori di anno in anno per fini espositivi e identificativi – costituiscono un *continuum* ininterrotto, sicché l'esercizio antecedente è sempre il presupposto, cronologico ed economico, di quello successivo; il rendiconto si atteggia, pertanto, a strumento finanziario imprescindibile per la valutazione dell'attendibilità delle previsioni del bilancio, e per la realistica attuazione delle sue determinazioni.

Il predicato carattere di obiettività del rendiconto dello Stato – contraltare al metodo prognostico necessariamente adottato per la compilazione del bilancio di previsione – è avvalorato dal controllo cui la Corte dei Conti è chiamata, in sede di parificazione del medesimo al bilancio dello Stato (relativo all'anno cui il rendiconto si riferisce).

Il sindacato sul rendiconto generale compiuto dalla magistratura contabile identifica la forma più accurata di controllo della Corte dei Conti sull'azione governativa, e assume ad oggetto le modalità con cui l'Esecutivo abbia ritenuto di gestire il bilancio dello Stato. Il giudizio di parificazione, in particolare, è una forma di controllo esterno, successivo e integrativo, la cui obbligatorietà è ostativa alla procedibilità parlamentare del disegno di legge d'approvazione del rendiconto in argomento³; per di più, trattandosi di attribuzione

² Sull'obbligatorietà, cfr. L. LANZILLOTTA, *La legge di assestamento del bilancio*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1984, 786 ss.

³ Secondo la nota definizione di M. S. GIANNINI, *Controllo: nozioni e problemi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1974, 1263 ss., il controllo è la verifica di regolarità nell'espletamento di una funzione: il giudizio di parificazione, nello specifico, è un controllo esterno (poiché proveniente da un soggetto estraneo all'Amministrazione), successivo (siccome svolto su atti già divenuti efficaci) e di integrazione (ossia inteso alla valutazione dell'osservanza di determinati valori, qui rappresentati dalle previsioni del bilancio).

costituzionalmente riconosciuta, la Corte dei Conti sarebbe senz'altro legittimata alla proposizione di un conflitto d'attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del Governo, qualora quest'ultimo non le trasmettesse, nei termini previsti, il rendiconto generale dello Stato⁴, per le valutazioni di sua competenza.

Mentre il controllo di legittimità si esercita mediante l'apposizione del visto e la registrazione dell'atto, il controllo successivo di gestione si realizza mediante la comparazione tra rendiconto e rispettive voci del bilancio: la Corte, segnatamente, accerta che le risultanze del rendiconto corrispondano a quelle ricavabili dalla documentazione contabile in possesso della stessa Corte, e siano in grado d'autorizzare un giudizio di rispondenza delle previsioni del rendiconto medesimo a quelle della legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario di riferimento.

All'esito del descritto giudizio, le valutazioni della Corte dei Conti sono trasmesse al Parlamento, di cui la Corte è organo ausiliario: il controllo, da giurisdizionale e contabile, diviene in tal modo politico, perché il Parlamento è immesso nella disponibilità di dati economici alla cui luce vagliare l'operato complessivo dell'Esecutivo, e la misura dell'attuazione dell'indirizzo politico concordato.

Per chiarire, poi, il contesto delle valutazioni fatte proprie dal giudice contabile in sede di parificazione del rendiconto al bilancio, in occasione della trasmissione alle Camere della decisione sul controllo, la Corte acclude una relazione sulle modalità con cui il Governo abbia gestito gli stanziamenti di bilancio, avuto riguardo ai parametri di efficacia ed economicità: è proprio con l'inoltro della decisione sulla parificazione e dell'unita relazione che giunge, infine, a conclusione il biennale ciclo di bilancio.

III. L'incidenza delle leggi di bilancio sul legame fiduciario tra Parlamento e Governo.

Nell'enunciato di cui all'art. 94, I. c., Cost., è scolpito il principio del conferimento parlamentare della fiducia al Governo: pur non essendo un organo a tempo, quest'ultimo è, infatti, tenuto – per tutta la durata della sua permanenza in carica – a godere della fiducia delle Camere.

Le previsioni costituzionali, in realtà, risultano alquanto laconiche in ordine al significato attribuibile alla richiesta fiducia parlamentare⁵, ma è fuor di dubbio che la consonanza politica intercorrente tra Parlamento e Governo integri un'indefettibile costante delle democrazie parlamentari, in cui l'organo di vertice dell'apparato esecutivo-amministrativo non può operare in contrasto con gli orientamenti delle Assemblee elettive, dovendo muoversi solamente all'interno del solco tracciato dalla congiunta determinazione dell'indirizzo politico.

Quest'ultimo, a sua volta, consiste nell'impulso unitario impresso alle diverse manifestazioni dell'azione di governo, affinché le stesse ne risultino vicendevolmente coordinate, in vista della realizzazione del risultato programmato⁶.

⁴ Fra le ipotesi in concreto verificatesi, di notevole significato resta quella risolta dalla Corte con sent. 406/1989: in essa la Consulta negò la spettanza alla magistratura contabile del potere di sindacare preventivamente la legittimità dei decreti-legge, ma con questo certamente non escluse l'eventualità che la Corte dei Conti potesse fruttuosamente rivendicare le proprie competenze costituzionalmente definite, ove altri poteri dello Stato ne avessero pregiudicato il regolare esercizio (*ex multis*, cfr. Corte cost., ord. 323/1999 e sent. 221/2002).

⁵ Tant'è che un'autorevole dottrina ne ha constatato l'attitudine a letture assiologicamente orientate e divergenti: così, A. RUGGERI, *Scrittura costituzionale e diritto costituzionale non scritto*, in «Itinerari» di una ricerca sul sistema delle fonti. VIII, *Studi dell'anno 2004*, Torino 2005, 129 ss.

⁶ In tal senso, T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, Milano 2010, 300 ss.

In quest'ottica, è innegabile la proiezione dispiegata dalle leggi di bilancio e di approvazione del rendiconto sulla consistenza dell'indirizzo politico, in riferimento tanto alla sua determinazione, quanto all'approntamento degli strumenti preordinati alla realizzazione dell'indirizzo preventivato.

Il bilancio dello Stato, infatti, determina gli stanziamenti necessari al funzionamento dell'apparato statale, la cui articolata attività è complessivamente intesa alla cura del pubblico interesse: nelle maglie delle relative voci di entrata e di spesa, pertanto, può intravedersi la misura dell'attenzione riservata dallo Stato-governo ai diversi settori dell'Amministrazione dello Stato e, conseguentemente, il rilievo accordato agli interessi che a ciascuno di quei settori faccia capo.

In ragione della sopra descritta complementarità tra bilancio e rendiconto, le osservazioni testé esposte in riferimento alla legge di bilancio non possono che valere anche per quella d'approvazione del rendiconto generale, il cui ineludibile passaggio assembleare certamente attinge alla stessa ragion d'essere dell'istituzione parlamentare⁷.

Il bilancio dello Stato costituisce finanziariamente una categoria unitaria, la cui articolazione in una pluralità di documenti contabili si giustifica al precipuo fine di assicurare la specificità delle fasi del controllo espletato dal Parlamento attraverso l'approvazione legislativa.

Ne discende che l'alterità del bilancio di previsione e del rendiconto generale dello Stato non sia ontologica, ma semmai metodologica: l'uno determinando la latitudine delle risorse finanziarie attribuite ai vari capitoli dell'azione amministrativa (e risultante dalla individuazione delle spese presumibilmente impegnabili e delle entrate introiettabili nel corso del successivo esercizio finanziario); l'altro cristallizzando l'ammontare delle entrate e delle uscite che, a conclusione dell'esercizio finanziario stesso, si prestino senza incertezze alla definitiva quantificazione.

Dal momento che il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo rappresentano, allora, il diritto e il verso della stessa medaglia, costituita dall'insieme dei conti pubblici, entrambi influiscono in egual misura sulla determinazione dell'indirizzo politico, il primo provvedendo alla destinazione di fondi sufficienti all'attuazione del programma, il secondo asseverando la perdurante consonanza di vedute tra Parlamento e Governo, in ordine alle modalità con cui il pubblico danaro sia stato impiegato dall'Amministrazione dello Stato. Si comprende, perciò, in quest'ottica, l'essenzialità del conferimento all'organo parlamentare del controllo preventivo sulla definizione delle spese, e successivo sull'attuazione del bilancio.

A ben vedere, dunque, non sembra particolarmente ardito rinvenire nella votazione sul rendiconto generale una deliberazione sintomatica della fiducia riposta dalle Camere nei confronti dell'Esecutivo, il quale – nell'auspicata eventualità dell'approvazione – vede positivamente ratificato dalle Assemblee elettive il proprio operato in materia di gestione del bilancio dello Stato, ma – nell'opposta ipotesi della reiezione – sperimenta il biasimo del Parlamento nei confronti delle sue opzioni di politica economica.

La votazione conclusiva sulla proposta governativa di rendiconto non può rimanere, dunque, priva di conseguenze, *a fortiori* ove sia contraria all'approvazione del rendiconto stesso.

⁷ *Ex multis*, v. V. E. ROTELLI, *Forme di governo nelle democrazie nascenti (1689-1799)*, Bologna 2005, 29 ss.

Anche la Corte costituzionale, con sent. 163/1963, ha scolpito il concetto a futura memoria, rammentando come il «potere della borsa» sia la primigenia esigenza cui i Parlamenti siano stati chiamati a far fronte, nella consapevolezza che nessuna politica pubblica avrebbe potuto perseguirsi indipendentemente dall'assunzione di specifiche scelte finanziarie, e che queste avrebbero dovuto sottrarsi – in ossequio al principio di separazione e limitazione del potere – all'Autorità investita della funzione esecutiva, per devolverle all'istituzione rappresentativa, maggiormente in grado di esplicare un pregnante controllo sull'*an* e sul *quomodo* della spesa pubblica.

IV. Le conseguenze istituzionali della reiezione del rendiconto.

Non può, preliminarmente passare inosservato il dato del disfacimento progressivo della maggioranza parlamentare, quale delineata dalla consultazione elettorale del 2008, anche a seguito di numerosi motivi di frizione emersi nel corso della legislatura, e da ultimo precisamente palesatisi in occasione della mancata approvazione del rendiconto.

Le relazioni interorganiche tra Parlamento e Governo delineatesi nella prassi repubblicana, pur scontando la sinteticità degli enunciati superprimari in tema di fiducia al Governo, hanno indotto alla constatazione dell'impossibilità di predeterminare gli atti in cui la fiducia stessa si sostanzia⁸: essa, in realtà, andrebbe intesa come un modo d'essere dei rapporti tra Assemblee elettive e Governo, preteso dalla Costituzione senza soluzioni di continuità, per esigenze di necessaria riconduzione del potere esecutivo al controllo dell'organo (complesso) parlamentare, l'unico in grado di tradurre al proprio interno la volontà politica dei titolari della sovranità⁹.

La preferibile accezione sostanzialistica della fiducia¹⁰, pur tuttavia, non esclude che si diano atti (tipici) produttivi di effetti necessariamente incidenti sulla relazione fiduciaria: sostenere, infatti, che gli strumenti d'incardinamento o revoca parlamentare della fiducia non costituiscano un *numerus clausus* non equivale ad affermare l'assoluta impossibilità di riconoscere l'esistenza di atti senz'altro in grado di decidere le sorti del rapporto tra potere legislativo ed esecutivo.

Si è poc'anzi apprezzata l'attitudine dei documenti contabili dello Stato (approvati con legge ordinaria) a ripercuotersi sulla definizione dell'indirizzo politico, nella selezione delle priorità dell'azione di governo, così come nell'approntamento degli strumenti finanziari funzionali al conseguimento degli scopi deliberati.

Posta tale premessa, è semplicemente inconcepibile qualsiasi dissociazione tra perseguimento dell'indirizzo politico concordato e concessione della fiducia, dal momento che non può esservi realizzazione dei fini generali rimessi all'individuazione e alla cura dello Stato-apparato senza il preventivo e ininterrotto godimento, da parte del Governo, del sostegno politico del Parlamento.

La mancata approvazione del rendiconto costituisce un'obiettiva frattura del legame di fiducia richiesto dall'art. 94, I. c., Cost., non derubricabile a mero incidente¹¹.

⁸ Di «fisiologica atipicità delle espressioni fiduciarie» discorre M. Carducci, *Commento all'art. 94*, in AA. VV., *Commentario alla Costituzione*, R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), op. cit.

⁹ Nell'impostazione che qui si accoglie, la fiducia è un valore prim'ancora che un procedimento, ossia un principio di cooperazione che informa tutta la relazione interorganica, accomunando i vari modelli discorsivi e deliberativi nei quali la stessa concretamente si sviluppa, e rifuggendo da predeterminate schematizzazioni: in tal senso, A. RUGGERI, *Le crisi di governo tra ridefinizione delle regole e rifondazione della politica*, Milano 1990, 53.

¹⁰ Oltretutto imposta dalla presa d'atto dell'ineffettività di una concezione formalistica della fiducia stessa, rimasta ampiamente priva di riscontro nel concreto dispiegamento dei rapporti tra Parlamento e Governo: lo rammenta L. VENTURA, *Motivazione degli atti costituzionali e valore democratico*, Torino 1995, 142, ove si evidenzia la parziale inattuazione delle disposizioni costituzionali in materia di fiducia, sotto il profilo della loro motivazione, e nonostante essi rappresentino gli unici strumenti contemplati dal testo costituzionale per l'instaurazione o la cessazione della relazione fiduciaria.

¹¹ Come dichiarato dal coordinatore del principale partito di maggioranza, in http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/politica/2011/10/11/visualizza_new.html_673342355.html: la giustificazione fornita, peraltro, rischia di essere peggiore del male, poiché lascia intendere una sottovalutazione della rilevanza del provvedimento oggetto dell'esame parlamentare.

Le gravi ripercussioni dell'inevitabile arresto dell'iter deliberativo¹², però, possono apprezzarsi non soltanto sul piano politico dei rapporti tra Parlamento e Governo, ma anche sul versante tecnico dell'approvazione complessiva del rendiconto e dell'esame del d. d. l. di assestamento.

È ormai chiaro che il Parlamento, nel respingere il rendiconto generale dello Stato – atto d'iniziativa legislativa riservata al Governo – abbia *ex se* attivato uno strumento di responsabilizzazione di quest'ultimo innanzi alle Assemblee elettive.

La Camera dei Deputati, al pari del Senato della Repubblica, devono ascrivere al novero degli organi collegiali, in cui la volontà dei plurimi componenti che vi siedono concorre – in egual misura ed unitariamente – a determinare il contenuto della deliberazione, poi imputata all'organo nella sua totalità.

Quand'anche, allora, si ritenesse *per inconcessum* che il rigetto del disegno governativo di rendiconto sia conseguito ad un'impronosticabile coincidenza di assenze nelle fila dei parlamentari di maggioranza, la circostanza resterebbe giuridicamente ininfluenza, stante l'inidoneità dell'eventuale violazione della disciplina di partito a riverberare effetti preclusivi in ordine al perfezionamento del procedimento deliberativo (tanto più ove si valorizzi, nella doverosa misura, il divieto – spesso negletto – di mandato imperativo), il cui svolgimento andrà parametrato esclusivamente alla luce dell'osservanza dei *quorum* strutturali e funzionali, imposti dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari; le maggioranze richieste in siffatti collegi, più specificamente, non si computano diversamente in ragione dell'appartenenza politica dei partecipanti alla deliberazione, tutti allo stesso modo rappresentativi della Nazione (ex art. 67 Cost.)

Essendosi validamente formata, pertanto, la volontà di uno dei due rami della Camera, ed ostando la medesima alla prosecuzione dell'esame del disegno di legge d'approvazione del rendiconto, è ardua la configurabilità di margini giuridici entro i quali poter invocare la (pur prospettata, e in via di fatto, poi, praticata) riedizione dell'iter deliberativo.

L'art. 72, Il c., Reg. Camera, e l'art. 76 Reg. Senato, in particolare, introducono la semestrale improcedibilità delle proposte di legge respinte dalle rispettive Assemblee, all'evidente intento di scongiurare l'eventualità di una riproposizione ad oltranza di progetti già sottoposti all'organo parlamentare e da questo non approvati (soprattutto ove l'apposizione ai medesimi di modifiche meramente stilistiche non ne snaturi la sostanza).

Non si obliteri, inoltre, il dettaglio per il quale anche il diritto parlamentare contempla il "*ne bis in idem*" fra i principi che ne informano l'attività: esigenze di stabilità della deliberazione e di economia procedurale impongono, infatti, che le decisioni assunte in quella sede non siano rimesse in discussione a ogni piè sospinto¹³.

¹² Disposto dalla Giunta per il Regolamento, nella seduta del 12 ottobre 2011, in forza delle seguenti motivazioni: «Per valutare la questione occorre considerare che la formulazione dell'articolo 1 del Rendiconto[...] rivela un contenuto deliberativo autonomo e sostanziale, in quanto recante appunto l'approvazione dei rendiconti. [...] Mancando questa disposizione, l'effetto di approvazione dei rendiconti non potrebbe farsi discendere dalla eventuale approvazione di tutti i successivi articoli, né dal voto finale sul disegno di legge. Non sembra possibile, in sostanza, ritenere che la votazione dell'articolo 1 [...] sia una deliberazione meramente ricognitiva [...] in sé priva di un autonomo significato deliberativo». Il resoconto integrale della seduta è consultabile in <http://www.camera.it/dati/leg16/lavori/bollet/201110/1012/pdf/15.pdf>.

¹³ Lo lasciano intendere, E. ALBANESI, *Discontinuità nella prassi della Camera dei deputati in materia di insindacabilità parlamentare all'inizio della XV legislatura*, in http://www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=com_file_index&key=97&name=0016_albanesi.pdf, nonché R. DI CESARE, *Convocazione straordinaria e convocazione di diritto delle Camere*, in http://www.forumcostituzionale.it/site/index.php?option=com_file_index&key=588&name=372.pdf.

L'impraticabilità dell'ipotesi di una ripresentazione *de plano* del rendiconto alle Camere avrebbe potuto, altresì, risultare sostenuta da ragioni di natura tecnico-formale.

Considerato il rendiconto nel suo contenuto – quale atto obiettivamente ricognitivo dei residui attivi e passivi della precedente gestione finanziaria – è giocoforza dedurre l'immodificabilità: rinviando alla successiva (e più diffusa) trattazione di questo particolare aspetto della vicenda, gioverà da subito rammentare che, diversamente opinando, si consentirebbe uno stravolgimento di dati aritmetici, in spregio al principio di veridicità del bilancio, e il possibile aggiramento del controllo della magistratura contabile, laddove non ne fosse richiesta una (seconda) statuizione, concernente la versione sopravvenuta del disegno di legge *de quo*; d'altro canto, la ripresentazione pedissequa dell'identico testo incorrerebbe nella sopradescritta e difficilmente ovviabile preclusione regolamentare.

La conclusione cui pervenire, a stretto rigore, non avrebbe potuto che consistere nell'archiviazione del procedimento: giusta le previsioni costituzionali e regolamentari, infatti, l'esito della (originaria) votazione sul rendiconto non sembra potesse offrire all'operatore appigli per una successiva riconsiderazione parlamentare della statuizione negatoria dell'approvazione.

V. *Segue*: Gli scenari ipotizzabili (ovvero, dell'apparentemente ineliminabile dicotomia tra «essere» e «dover essere»).

Dilemma costante dell'attività del giurista è la percezione della frequente divergenza tra precetti e comportamenti umani: alla constatazione del fenomeno, ahinoi, non fa eccezione nemmeno la vicenda qui commentata.

Mette conto sottolineare, dapprima, come la mancata approvazione del documento contabile conclusivo del ciclo di bilancio non sia – in quanto ben più gravido di significati – accadimento sovrapponibile all'ipotesi della mancata presentazione del rendiconto stesso, in ipotetico superamento del termine annuale di sottoposizione dello stesso al vaglio parlamentare.

Si è visto sopra come l'esperienza repubblicana abbia offerto esempi (certamente non commendevoli) di protratti ritardi nella predisposizione governativa del rendiconto dello Stato, tuttavia colmati dall'esito positivo dell'esame, infine sopraggiunto, dei relativi disegni di legge (ancorché intempestivi).

Come sopra rammentato, per contro, l'undici ottobre u. s. l'art. 1 del d. d. l. di approvazione del rendiconto consuntivo, licenziato dal Senato della Repubblica il 14 settembre 2011, è stato attinto da un voto sfavorevole della Camera, che ne ha precluso l'approvazione.

Nello stesso tempo, però, il rendiconto rimane l'unico strumento di riscontro dell'entità dei residui passivi del concluso esercizio finanziari; a sua volta, la legge di assestamento del bilancio di previsione (per l'anno successivo) ne dipende geneticamente.

Un sistema complesso quale l'apparato amministrativo dello Stato non può, dunque, operare senza il completamento del suo ciclo di bilancio: resta, allora, da comprendere quali itinerari potrebbero astrattamente darsi per una non troppo dolorosa fuoriuscita dall'*impasse*.

Configurerebbe un'insanabile lacerazione ordinamentale l'approvazione del rendiconto con decreto-legge del Governo: *in primis*, sarebbe patente la carenza del requisito dell'urgenza (ammessa la straordinarietà della mancata approvazione, e la necessità che si provveda normativamente alla stessa); *in secundis*, la devoluzione alle Assemblee elettive del controllo politico sui conti pubblici è funzione ontologicamente parlamentare, e non tollera provvisorie invasioni di campo dell'organo controllato nell'ambito deliberativo

del potere controllante; *in tertiis*, il Parlamento si è già pronunciato – e validamente – sulla questione dell’approvazione del rendiconto, nel senso della sua reiezione.

L’unica via costituzionalmente compatibile per l’adozione del rendiconto consuntivo è, dunque, quella parlamentare: ma il diritto parlamentare sembrerebbe frapporsi alla percorribilità della via suddetta.

Considerata la particolarità del caso, però, la *necessità* dell’approvazione del rendiconto potrebbe effettivamente risultare autorizzativa, in ispecie, della presentazione al Parlamento del medesimo disegno di legge pure respinto dalla Camera: ancorché l’eventualità soggiaccia alle stesse riserve addotte in ordine all’ammissibilità della *necessità* come fonte.

Siamo, forse, innanzi a un episodio che non contempla soluzioni – rispettose della legalità costituzionale – «ad assetto istituzionale invariato»: il disegno di legge *in subiecta materia*, infatti, ha natura vincolata e riservata, e impegna *hic et nunc* la responsabilità del Governo in carica innanzi ai due rami del Parlamento.

L’art. 81, I. c., Cost. – nell’imporre l’approvazione parlamentare del rendiconto confezionato dal Governo – introduce, a sua volta, un duplice precetto, rivolto tanto alle Camere quanto all’Esecutivo: mentre, infatti, quest’ultimo è vincolato alla presentazione del relativo disegno di legge, le prime sono di fatto tenute a dotare annualmente lo Stato di un rendiconto, che funga contestualmente da approvazione retrospettiva delle modalità d’impiego governativo delle sostanze pubbliche, e da strumento contabile di calibrazione delle disposizioni contenute nel bilancio di previsione.

Chi scrive, tuttavia, ritiene che alle Assemblee elettive residuino necessariamente degli spazi discrezionali entro cui valutare il contenuto del rendiconto, *id est* la possibilità della sua approvazione.

Tale convinzione, invero, discende dalla predicata riconduzione della legge sul rendiconto fra le forme istituzionali d’inveramento del controllo parlamentare sul Governo: poiché, un controllo dall’epilogo “dovuto” sarebbe intrinsecamente contraddittorio (qualsiasi sindacato presupponendo logicamente una certa pluralità di sbocchi ipotizzabili), ritenere che l’art. 81, I. c., Cost., abbia demandato al Parlamento – in qualità di organo dell’approvazione del rendiconto – una funzione meramente notarile (con cui limitarsi a prendere atto dell’avvenuta esibizione del rendiconto) non pare condivisibile.

Il dovuto passaggio parlamentare prescritto dall’art. 81, I. c., Cost., semmai, produrrebbe il solo effetto d’attribuire alle Camere il potere-dovere di occuparsi del (bilancio e del) rendiconto consuntivo: dimodoché sarebbe costituzionalmente inadempiente (e si esporrebbe al non peregrino epilogo di uno scioglimento-sanzione) quel Parlamento che ripudiasse *in toto* la stessa discussione sul proposto disegno di legge governativo, ingenerando uno stallo gravissimo nel naturale corso della procedura di bilancio, ed eventualmente autorizzando il Governo ad invocare una statuizione della Consulta, in sede di conflitto interorganico (da mancato o cattivo esercizio della relativa competenza deliberativa, riconosciuta dalla Legge fondamentale alle Assemblee elettive).

Gioverà, *ad adiuvandum*, ricordare che la reiezione del rendiconto è circostanza affatto diversa dalla sua (semplice) non-approvazione: nel primo caso, infatti, il Parlamento non omette di deliberare, ma si pronuncia negativamente sul correlato disegno di legge; nel secondo caso, al contrario, esso determina un’intollerabile inattuazione della Costituzione. Nell’ipotesi di cui si discorre, invece, il Parlamento si è pienamente addentrato nell’*an* dell’approvazione del rendiconto, reputando, però, di non potervi addivenire.

A sua volta, l’obbligo (*recte*: la materiale esigenza) che lo Stato abbia un bilancio (e un consuntivo) si colloca su di un piano alquanto differente da quello che pretenderebbe per il Parlamento un dovere di pervenire comunque all’approvazione del rendiconto: quest’ultima, normalmente iscritta nella fisiologia del rapporto fiduciario interorganico, non

è un atto tecnicamente dovuto; se così non fosse, infatti, il controllo delle Assemblee elettive si atterrebbe a puro incumbente formale, e le Camere a inermi spettatrici delle scelte finanziarie del Governo.

Nell'accadimento qui esaminato, però, le Camere – lungi dal venir meno alle proprie funzioni – hanno invece esplicitato il proprio disfavore nei confronti del d. d. l. sul rendiconto generale, e nessun rimprovero di negligenza potrebbe muoversi nei loro confronti, assunta a premessa l'esistenza, in capo alle stesse, di un potere valutativo penetrante (e coerente con la natura delle leggi ordinarie di approvazione del bilancio e del rendiconto consuntivo) sulle risultanze della gestione finanziaria condotta dal Governo.

D'altra parte, pur non accogliendosi la tesi che vorrebbe il Parlamento obbligato all'approvazione del rendiconto (poiché, ove condotta alle estreme conseguenze, se ne dovrebbe arguire l'invalidità della reiezione disposta dalla Camera), al contempo non sfugge a quale, intuibile paralisi ogni diramazione dell'apparato statale sarebbe costretta, ove lo Stato non si riuscisse a dotare di un rendiconto generale.

Puntualizzata, allora, l'irrepreensibilità della condotta della Camera dei Deputati (la quale, nel rifiutare l'approvazione del disegno di legge, ha fatto legittima spendita dei suoi poteri), è evidente che – incumbendo la responsabilità dell'accaduto sul frontistante interlocutore istituzionale – la scelta dell'Esecutivo di ripresentarsi alle Camere (al fine di ricomporre la frattura occasionata dal rifiuto d'approvazione del rendiconto) sia apparsa pienamente necessaria, per l'ottenimento di una riconferma parlamentare espressa dell'incarico governativo; e tuttavia, può siffatta soluzione considerarsi anche sufficiente?

Al riguardo, non possiamo che appurare con rammarico l'avvenuta consumazione di una grave sconvenienza costituzionale: correttezza avrebbe piuttosto richiesto a qualsiasi Governo – la cui politica economica fosse stata sconfessata in Parlamento – una sincera constatazione dell'intervenuta incrinatura nei rapporti col potere legislativo – da cui far discendere la rassegnazione del mandato.

Non essendosi giunti – per contro – a siffatto epilogo, il combinato disposto degli artt. 81, I. c., Cost., e 94, I. c., Cost., è stato ridimensionato a ipotesi di censura "virtuale" e priva di seguito: con potenziale *vulnus* per la tenuta della forma di governo delineata in Costituzione.

Si ritiene, infatti, che vada valorizzata – nel caso qui considerato – la *lex specialis* sancita dal combinato disposto degli artt. 81, I. c., Cost. e 72, IV. c., Cost.: quest'ultima, più segnatamente, introducendo un'iniziativa legislativa riservata al Governo, vincolata (all'ossequio del principio di veridicità del bilancio) e obbligatoria (per la cadenza tendenzialmente annuale), nonché sottoposta al vaglio del *plenum* delle Camere, autorizza a desumere la decisività dell'approvazione del rendiconto sulle sorti del rapporto tra legislativo ed esecutivo.

La funzione del rendiconto, la rimessione alle Camere della decisione definitiva in ordine alla sua approvazione, l'incidenza dello stesso sulle clausole della legge di assestamento (e, dunque, sulle disposizioni del bilancio di previsione in corso di approvazione) rendono quest'atto normativo fortemente connotato in senso politico, e irrefutabilmente espressivo dello stato dei rapporti tra Parlamento e Governo. La bocciatura del d. d. l. sul rendiconto dello Stato, altrimenti detto, è un grave segnale del venir meno del credito di cui l'Esecutivo deve godere al cospetto delle Assemblee elettive.

L'*escamotage* ideato all'indomani della mancata approvazione del rendiconto consuntivo è consistito, molto semplicemente, nella decisione di riavviare il procedimento di deliberazione attraverso la presentazione di un nuovo disegno di legge (con le molteplici difficoltà derivanti, a tal fine, dalla sostanziale immodificabilità delle relative quantità economiche).

La scelta governativa può giustificarsi, pertanto, solo in relazione all'apparato motivazionale sopra riferito, ma rimane un espediente di mero fatto (oltretutto non pienamente rispettoso dei Regolamenti camerale).

L'esistenza di un obbligo di dimissioni governative¹⁴, però, non andrebbe aprioristicamente esclusa, in virtù delle svolte considerazioni sulla rilevanza del rendiconto, e della sua mancata approvazione parlamentare: nell'episodio qui commentato, infatti, l'art. 94, IV. c., Cost., assiste al restringimento del proprio alveo applicativo, il rendiconto non essendo un qualsiasi disegno di legge, ma integrando appieno uno dei luoghi privilegiati di manifestazione e riconferma del legame fiduciario.

Ciò premesso, non sembra del tutto pertinente il richiamo alla vicenda verificatasi in occasione della reiezione del bilancio presentato dal Governo Goria: in quell'occasione, in realtà, furono le stesse Camere a sopravanzare la decisione governativa di rassegnare le dimissioni, riconfermando la fiducia al Governo ancora in carica – benché dimissionario – al dichiarato (e unico) intento di portare a compimento la discussione del disegno di legge d'approvazione del bilancio, inizialmente respinto.

Nell'ipotesi oggetto della presente trattazione, per contro, la statuizione parlamentare di rigetto del disegno di legge d'approvazione del rendiconto non potrebbe essere revocata dalle Camere o rimessa in discussione, ma soltanto l'esigenza che lo Stato sia dotato d'un rendiconto consuntivo giustifica la ripresentazione del disegno di legge, anche da parte dello stesso Esecutivo.

Sin qui, il *sollen* costituzionalmente obbligato: d'innanzi, il *sein* della politica.

Il seguito della reiezione del rendiconto si risolveva nell'apposizione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, della questione di fiducia sull'approvazione della risoluzione n. 6-00096, avente ad oggetto le comunicazioni rese dall'on. Berlusconi all'Assemblea di Montecitorio, nella seduta del 13 ottobre 2011: com'è noto, la predetta risoluzione era approvata dall'Aula, nella seduta del giorno successivo.

Per parte sua, il Presidente della Repubblica – che nelle immediatezze della deliberazione negativa sul rendiconto consuntivo aveva invitato il Capo del Governo a verificare l'attualità del sostegno di maggioranza nei riguardi dell'Esecutivo da lui presieduto – riteneva di rimettere al Presidente del Consiglio l'elaborazione del percorso (parlamentare) con cui giungere all'approvazione del rendiconto generale, benché soltanto a seguito dell'ottenimento di un riscontro sulla continuità della fiducia delle Camere nei confronti del Governo medesimo.

Le ragioni che muovono chi scrive ad un rispettoso dissenso rispetto alle determinazioni allora rassegnate dal Capo dello Stato sono, evidentemente, coincidenti con le motivazioni prima addotte a sostegno dell'opportunità delle dimissioni dell'Esecutivo immediatamente a seguito della reiezione del rendiconto, poiché non sembra eccessiva l'attribuzione alla reiezione *de qua* di un significato sostanziale affine a quello insito nella sfiducia parlamentare, anche se non formalizzata nell'atto tipico della mozione di sfiducia (che, però, si è constatato non esaurire l'armamentario delle deliberazioni parlamentari in concreto manifestative del biasimo politico delle Camere verso il Governo)¹⁵.

È appena il caso di rammentare, da ultimo, come il rapporto fiduciario intercorra – a norma del dettato costituzionale – tra Governo e Camere nel loro complesso: la maggioranza politica, che all'interno delle stesse si ritiene possa accordare la fiducia, pur essendo facilmente riconoscibile dalla ricognizione dell'esito delle elezioni di rinnovo della legislatura, non è giuridicamente predeterminata una volta per tutte (altrimenti non si spiegherebbe la necessità che la mozione di fiducia sia votata per appello nominale), né invariabile (poiché, se tale fosse presunta costituzionalmente, una volta che essa si sia

¹⁴ Sostenuta da C. CHIMENTI, *Il Parlamento e la spesa pubblica*, in *Democr. e dir.*, 1963, 500 ss.;

¹⁵ V. nota 10.

palesata con il voto iniziale di fiducia al Governo, l'ipotesi di una mozione di sfiducia nei confronti di quest'ultimo non dovrebbe concepirsi nemmeno in teoria, sul presupposto dell'immutabilità – quanto alla composizione soggettiva e all'orientamento politico – dello schieramento originariamente espressosi in favore dell'Esecutivo).

Dall'individuazione, in siffatti termini, della relazione fiduciaria discende l'adesione all'assunto per il quale una deliberazione parlamentare contraria all'approvazione di un disegno di legge fortemente connotato in senso politico avrebbe dovuto indurre l'Esecutivo a trarre dall'episodio le necessarie conseguenze, che fossero espressive di chiara discontinuità nell'esercizio delle funzioni di Governo¹⁶.

VI. Brevi considerazioni sull'effettività della fiducia (nuovamente) accordata.

Il Governo in carica all'epoca della vicenda conseguiva in breve tempo il rinnovo della fiducia delle Camere, riuscendo (con l'apposizione della questione di fiducia sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio) laddove non era riuscito con la presentazione del rendiconto.

Allo stesso Capo dello Stato, d'altra parte, sembrava opportuno – nell'esercizio della sua opera di persuasione morale – invitare il Capo del Governo a verificare che, in considerazione de «l'innegabile manifestarsi di acute tensioni in seno al Governo e alla coalizione, [...] la maggioranza sia in grado di operare con la costante coesione necessaria»¹⁷.

All'indomani del ricompattamento tra i poteri Legislativo ed Esecutivo, si sarebbe potuto ipotizzare il definitivo rientro della vicenda nel solco di più fisiologici rapporti tra Governo e Parlamento, pur non essendo state fugate tutte le perplessità in ordine alla reale natura della maggioranza che aveva determinato, con il suo voto, la permanenza in carica dell'Esecutivo.

Invero, il conteggio matematico dei voti, indubbiamente favorevole a quel Governo, non necessariamente avrebbe dovuto ritenersi strumento esaustivo di riscontro della solidità della maggioranza parlamentare, come il precipitare degli accadimenti politici avrebbe, di lì a qualche tempo, comprovato.

In via generale, il successivo sviluppo della presente legislatura dovrebbe riverberarsi, a futura memoria, in un severo monito per l'osservatore, affinché questi non abbia ad incorrere in frettolose valutazioni circa la qualità delle maggioranze parlamentari, che non consentirebbero di coglierne l'autentica natura (numerica o politica). Ove, infatti, l'accezione meramente aritmetica prevalesse su quella politica, andrebbe decretata l'insussistenza delle condizioni minime per la prosecuzione dell'esperienza di Governo, mancando quell'univocità di vedute e intenti (nella conduzione della cosa pubblica) in cui, in ultima analisi, si sostanzia la realizzazione dell'indirizzo politico: non dovrebbe, infatti, rimanere un *flatus vocis* l'ammonimento dottrinale per il quale è ben possibile «sopravvivere senza governare»¹⁸, ma al costo, oggi affatto insostenibile, della paralisi dell'azione di governo.

¹⁶ Di «evidente significato politico-costituzionale del voto» parla V. ONIDA, in http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/rassegna_stamp/ocr/2011101319905514.txt

¹⁷ Il comunicato integrale può leggersi in <http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=12382>

¹⁸ La felice espressione è di G. DI PALMA, *Sopravvivere senza governare. I partiti nel Parlamento italiano*, Bologna 1978.

- VII. L'apparente «esizialità» delle deliberazioni parlamentari sul rendiconto (avuto riguardo alla tenuta delle maggioranze), e l'inspiegabilità di certe scelte istituzionali succedutesi all'iniziale rieiezione.

Come poc'anzi rammentato, a fronte dell'originaria rieiezione camerale del disegno di legge in materia di rendiconto generale, la richiesta di approvare (per così dire, in seconda istanza) il rendiconto dello Stato era dedotta all'approvazione delle Assemblee parlamentari con un nuovo atto d'iniziativa governativa (A. C. n. 4707).

L'operazione, tuttavia, pur concludendosi felicemente nell'agognata approvazione dello strumento contabile, per la seconda volta assurgeva a dirimente banco di prova per il sondaggio della solidità della maggioranza.

In particolare, riportando un numero di voti favorevoli inferiore alle previsioni, l'approvazione «a ranghi ridotti» del rendiconto conduceva il Presidente del Consiglio a diffidare dell'esistenza di margini favorevoli alla propria permanenza in carica, e lo induceva a rassegnare il mandato nelle mani del Capo dello Stato.

In via preliminare, non può non rilevarsi come il rimedio approntato all'esito della iniziale rieiezione del rendiconto si sia risolto – avvalendosi di criteri di giudizio coessenziali al diritto costituzionale – in una soluzione peggiore del male, siccome inficiata da evidente aporia, tanto sul piano nomografico (avuto riguardo alle modalità di confezionamento del relativo disegno di legge), quanto squisitamente istituzionale (avuto riguardo al significato attribuito dal Governo al voto parlamentare).

Relativamente al primo aspetto, infatti, il Governo riteneva di riavviare l'iter deliberativo sul rendiconto attraverso la ripresentazione del pertinente disegno di legge, previa modifica del suo primo (e unico) articolo: l'opzione non convince affatto, tradendo la consapevolezza dello stesso Esecutivo in ordine all'impraticabilità della mera riapprovazione del rendiconto nell'identico testo non licenziato dalle Camere nel primo passaggio parlamentare.

La scelta del Consiglio dei Ministri, più segnatamente, metteva da subito considerevolmente a repentaglio la pur condivisibile costruzione teorica per la quale la necessità di dotare lo Stato di un rendiconto ne avrebbe giustificato ad oltranza la riproposizione alle Camere, sino alla sua effettiva approvazione.

Reputato evidentemente serio l'ostacolo procedurale rappresentato dall'accennata preclusione regolamentare alla proponibilità dei disegni di legge già respinti, il Governo decideva di ovviare all'impedimento mediante una rivisitazione del contenuto dell'articolo del d. d. l., sì da rendere quest'ultimo impermeabile alla sopra descritta causa d'improcedibilità semestrale.

La soluzione eletta, tuttavia, non si sarebbe potuta in alcun caso considerare rassicurante, dal momento che – come diffusamente chiarito nelle precedenti pagine – il rendiconto è un atto di contabilità pubblica, che cristallizza in forma legislativa dati economici indisponibili, la cui ricognizione è affidata al Governo quale monopolista dell'iniziativa in materia di bilancio.

Pertanto, delle due l'una: o le previsioni del rendiconto sono invariabilmente corrispondenti all'andamento dei conti dello Stato, e la loro modifica è inconcepibile finanche in teoria, ed allora l'espedito governativo adottato è perfino più grave dello stallo provocato dall'originaria mancata approvazione del rendiconto generale; o l'Esecutivo è titolato a manipolare le quantità del bilancio consuntivo rilevate di anno in anno, ma in tal caso lo stesso rendiconto non avrebbe ragion d'essere, la sua approvazione camerale dovendosi considerare saldamente congiunta al principio di verità, e alla funzione di controllo parlamentare sulle modalità d'impiego delle risorse pubbliche.

Ove, poi, le modifiche apportate fossero considerate solamente esteriori, formali e ininfluenti sul contenuto sostanziale dell'atto, ritornerebbe pienamente operativa la preclusione di cui già si è detto (non divergendo il nuovo disegno di legge da quello precedentemente proposto e non approvato), con conseguente, patente inservibilità della via prescelta dal Governo per cavarsi dall'*impasse*.

Relativamente, poi, all'interpretazione data dal Governo in merito all'incidenza del mancato raggiungimento – in sede d'approvazione del rendiconto – dell'auspicato numero di voti favorevoli, il tentativo di rinvenire una qualche razionalità nelle susseguenti determinazioni dell'Esecutivo si palesa davvero improbo per l'osservatore.

Il Governo, infatti, permaneva nell'incarico nonostante la reiezione del rendiconto, per poi decidere di dimettersi nell'ipotesi opposta (nonostante, cioè, il rendiconto pervenisse questa volta all'approvazione del Parlamento, sebbene con maggioranze meno ampie di quelle in cui l'Esecutivo aveva confidato).

Di nuovo, la contraddizione appare irresolubile: o il Governo avrebbe dovuto ritenersi vincolato – quantomeno da un obbligo di correttezza costituzionale, tenuto conto del notevolissimo peso del rendiconto sul perseguimento dell'indirizzo politico e sul nesso fiduciario tra Esecutivo e Camere – alle dimissioni fin dal primo «incidente» parlamentare, ed allora non si comprende perché non abbia dato corso a siffatta esigenza, preferendo invocare la pur nuovamente accordata fiducia del Parlamento; o un obbligo di dimissioni non sussiste, nemmeno sul piano del rigore comportamentale e del rispetto per le istituzioni rappresentative, e allora l'avvenuta remissione del mandato – pur a seguito dell'approvazione del rendiconto – si risolve (lo ribadiamo: avvalendosi delle categorie costituzionalistiche, e rifuggendo da considerazioni eminentemente politiche, che senz'altro avranno gravato non poco sulle dinamiche della vicenda) in un atto incomprensibile.

Il vero è che, ancora una volta, il travaglio nell'approvazione del rendiconto dell'anno 2010 testimonia del fatto che l'andamento delle relazioni interorganiche non sempre si snoda, in un ordinamento democratico, lungo tracciati prevedibili, e talvolta ingenera rischiose torsioni dei precetti superprimari, tanto più inquietanti quanto non confrontabili con (inesistenti) precedenti, che diano conto delle vie di uscita eventualmente percorse in passato.

Una soluzione pare, però, potersi riproporre, a chiusura della presente trattazione, e all'esito della complessiva vicenda (in cui il Governo ha, da ultimo, notoriamente optato per la restituzione dell'incarico al Presidente della Repubblica): le dimissioni avrebbero dovuto essere quantomeno presentate già a seguito dell'iniziale rigetto del rendiconto. Un nuovo Governo (eventualmente immutato nella sua composizione soggettiva, ma tecnicamente diverso rispetto al primo), o al limite, lo stesso Governo, vistosi respingere le dimissioni presentate, avrebbe – se del caso – riproposto il disegno di legge (salva la persistente problematica dell'immodificabilità del suo contenuto, confrontata con il perentorio disposto dell'art. 72, Il c., Reg. Camera, e dell'art. 76 Reg. Senato: circostanza che, francamente, si ritiene non abbia alcuna soluzione, che non sia *extra ordinem*): per contro, la permanenza in carica – ancorché per breve periodo – dello stesso Esecutivo, la ripresentazione da parte sua di un modificato disegno di legge, e le dimissioni paradossalmente seguite all'approvazione del rendiconto dello Stato non sembrano contegni fra loro conciliabili, e paiono piuttosto collocarsi tra loro in rapporto di vicendevole esclusione logica.

* Laureato in Giurisprudenza, Università di Messina